

Registro delle imprese storiche italiane

Regolamento

(aggiornamento 19 febbraio 2014)

PREMESSA

Unioncamere ha istituito il **Registro nazionale delle imprese storiche**, reso disponibile sul sito istituzionale dell'Unioncamere, allo scopo di incoraggiare e premiare quelle imprese che nel tempo hanno tramesso alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

L'iscrizione nel Registro e la sua tenuta avviene con le modalità di seguito indicate.

1. DESTINATARI E REQUISITI

Possono essere iscritte nel Registro tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell'attività nell'ambito del medesimo settore merceologico **per un periodo non inferiore a 100 anni**.

Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre dell'anno precedente l'iscrizione.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di iscrizione alla Camera di commercio della provincia dove hanno sede legale o dove svolgono la loro attività.

Le modalità, i tempi e la modulistica per la presentazione della domanda sono comunicate dalle Camere di commercio sui propri siti web.

In fase di avvio del Registro le Camere di commercio possono segnalare direttamente a Unioncamere le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alle domande di iscrizione devono essere allegati obbligatoriamente:

- 1) una breve relazione sulla vita dell'azienda dalla costituzione ad oggi, dalla quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell'impresa;
- 2) copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell'attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale;
- 3) fotocopia di un proprio documento di identità (ed eventuale permesso di soggiorno) in corso di validità.
- 4) eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica, sulle origini e sulla storia dell'impresa (facoltativa);
- 5) eventuale altra documentazione a corredo della domanda potrà essere indicata di volta in volta nelle comunicazioni relative al Registro delle imprese storiche pubblicate sui siti web delle Camere di commercio;

Per l'eventuale pubblicazione nel Registro delle imprese storiche si invitano le imprese a inviare, preferibilmente già in formato elettronico, il logo o marchio attuale dell'impresa, fotografie d'epoca o riproduzioni di documenti storici (lettere commerciali, documenti contabili, cataloghi storici, marchi storici, pubblicità ecc.), corredati da didascalie (data o periodo, breve descrizione del contenuto del documento o della fotografia ecc. ad es. "Ritratto del titolare Angelo Salvino con le maestranze davanti all'officina, 1903").

4. CONTROLLI

Le Camere di Commercio competenti e l'Unioncamere effettuano verifiche sulle informazioni rese al fine di validarle dal punto di vista storico-scientifico.

5. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Le Camere di Commercio acquisite da Unioncamere gli esiti dell'istruttoria delle domande presentate ed effettuati eventuali ulteriori riscontri, comunicheranno gli stessi ad ogni impresa all'indirizzo mail da essa indicato nella domanda.

6. PUBBLICAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro è pubblicato sul sito di Unioncamere ed è liberamente consultabile.

Le modalità di pubblicazione e i contenuti del Registro sono stabiliti da Unioncamere.

L'Unioncamere costituisce un apposito Gruppo di lavoro che sovrintende alla tenuta e all'aggiornamento del Registro, inserendo le imprese riconosciute come storiche e cancellando d'ufficio quelle che nel tempo avranno perso i requisiti.

7. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, si informa che:

- i dati forniti saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dal presente bando;
- per tali scopi il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati;
- i dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti;
- il soggetto ai quali i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del suddetto D.Lgs 196/2003;
- titolare del trattamento dei dati è l'Unioncamere.